



ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

E

REGIONE VENETO

**MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO**

**FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALLA**

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE DEGLI**

**EX OSPEDALI PSICHIATRICI DISMESSE NELL'ANNO 1999**

previsto dall'articolo 32-sexies, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157

\*\*\*\*\*

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria  
– con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 5 (C.F. 97023180587) – di se-  
guito “Ministero” – nella persona del Dott. Stefano Lorusso

E

la Regione Veneto – con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, (Codice  
Fiscale 80007580279) – di seguito “Regione” – nella persona del Presidente  
Luca Zaia o suo delegato;  
congiuntamente “le Parti”.

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 32 -sexies , comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di-  
spone che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle



finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture». Il medesimo comma specifica che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo»;

- il citato articolo 32 -sexies al comma 2 prevede che «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

- il decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro della Cultura, sottoscritto digitalmente in data 19 maggio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 novembre 2022 (al n. 451), ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 30 novembre 2022 (al n. 1722) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2022, recante *“Ripartizione alle regioni delle risorse per far fronte al fabbisogno di ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999,*



*ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180*”, all’articolo 1 prevede che per far fronte al fabbisogno di ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell’anno 1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture, ha ripartito alle Regioni le risorse sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e sulla base delle relative ripartizioni annuali, secondo lo schema riportato nell’allegato A;

- l’articolo 2 comma 1 del citato decreto interministeriale prevede che *“Le regioni presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - Ufficio II, n. 102718 del 22 dicembre 2022, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 19 gennaio 2023 (al n. 101), nelle more dell’approvazione del Programma Regionale da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, come previsto dall’articolo 2 del menzionato decreto interministeriale e della successiva stipula della Convenzione tra la medesima Direzione Generale e la Regione Veneto, come previsto dall’articolo 3 dello stesso decreto, è stato assunto impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), a favore della Regione Veneto, a carico del capitolo di bilancio 7324 (piano di gestione n. 1), dello stato di



previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2022 e fino all'anno 2029, per l'importo complessivo di euro 1.657.340,90, di cui euro 147.232,14 in conto residui 2020 (lett. f), euro 151.982,87 in conto residui 2021 (lett. f), euro 157.786,51 per l'anno 2022, euro 164.830,98 per l'anno 2023, euro 164.830,98 per l'anno 2024, euro 164.830,98 per l'anno 2025, euro 170.447,80 per l'anno 2026, euro 170.447,80 per l'anno 2027, euro 182.475,42 per l'anno 2028 ed euro 182.475,42 per l'anno 2029, per le richiamate finalità previste dall'articolo 32-sexies del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

**Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

**Art. 3 (Oggetto)**

Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione dei contributi per i progetti di investimento della Regione, di cui all'Allegato A, riferiti al fondo finalizzato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici previsto dall'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,



dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

**Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Accordo)**

1. Per ogni intervento previsto dalla presente convenzione, la Regione garantisce il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie interessate, che assumono la qualità di Stazione Appaltante, della normativa nazionale e dell'Unione Europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma 1.

3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento.

4. La Regione assicura l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini del monitoraggio delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto al cronoprogramma previsionale dell'intervento.

5. La Regione garantisce che gli interventi finanziati con importi a carico dello Stato rispettino il divieto del doppio finanziamento, come precisato dalla circolare del MEF n. 33/2021.

6. Dopo la sottoscrizione del presente atto, la Regione, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmette il Progetto di fattibilità tecnica economica per ogni singolo intervento predisposto dalle Aziende Sanitarie.



7. La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero della salute, eroga alla Regione, per ogni singolo intervento, una quota pari al 5% del contributo previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione utile alle spese per la progettazione da porre a base di gara. L'importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5.

#### **Art. 5 (Pagamenti in corso d'opera)**

1. I trasferimenti delle risorse a favore della Regione sono effettuati attraverso l'emissione di autorizzazioni di pagamento a carico del capitolo di spesa 7324, denominato "*Fondo destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismessi*", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante versamento degli importi sul conto di tesoreria n. 306697 in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.

La Regione accerta, per ogni singolo intervento, la regolarità e la completezza della documentazione presentata dall'Azienda Sanitaria beneficiaria relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed eroga



all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento ed attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma, previa approvazione da parte del Ministero.

2. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve essere preventivamente approvata con Determinazione del Direttore Regionale competente.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione medesima.

4. Eventuali ulteriori oneri, che dovessero rendersi necessari per la prosecuzione dei lavori, sono a totale carico della Regione.

#### **Art. 6 (Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche)**

1. I progetti sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), così come previsto nell'articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. 28 novembre 2018.

2. La Regione cura, altresì, l'inserimento degli interventi programmati, parallelamente ed in coerenza con l'alimentazione da parte delle Stazioni Appaltanti della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche nell'applicativo Osservatorio degli Investimenti pubblici in sanità.

#### **Art. 7 (Obblighi di diligenza ed informazione)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:



- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte delle attività effettuate.

#### **Art. 8 (Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **Art. 9 (Trattamento dei dati)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e al Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Art. 10 (Durata e recesso)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data della stipula fino alla comunicazione di avvenuto collaudo di tutti gli interventi finanziati.

#### **Art. 11 (Modifiche all'Accordo)**

1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo, eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.

#### **Art. 12 (Diritto di recesso)**

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero si riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.





2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese sostenute alla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che risultino da obbligazioni giuridicamente vincolanti.

**Art. 13 (Foro competente)**

1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.

**Art. 14 (Comunicazioni)**

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti indirizzi:

per il Ministero: Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute,

PEC [dgprog@postacert.sanita.it](mailto:dgprog@postacert.sanita.it);

per la Regione Veneto:

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

[ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it](mailto:ediliziaospedaliera@pec.regione.veneto.it)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(sottoscritto con firme digitali)

per la Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute

per la Regione Veneto



Schema di Convenzione - Allegato A

Dal Progetto

DATI ANAGRAFICI		DATI IMMOBILIARE					INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIVALUTAZIONE ENERGETICA						STIMA COSTO A/MQ (€/mq)	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO INVALUTATA (€)	QUADRO FINANZIARIO (conforme con la dotazione annuale di cui all'allegato A - DM 19 MAGGIO 2022)										CRONOGRAMMA		
CODICE REGIONE	REGIONE	AZIENDA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	COMUNE	PROV.	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA (per piano/padiglione)	SUPERFICIE (mq)	VOLUME (mc)	ANNO DI COSTRUZIONE E ANNO DI DISMESSA ORC	TIPOLOGIA INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE /RIVALUTAZIONE ENERGETICA	DESCRIZIONE INTERVENTO	SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO (mq)			LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	CODICE UNICO DEL PROGETTO (CUP)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
050	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	Complesso Sesto Sallustiano Al. Celli	Padova	PD	AREE ESTERNE	110.000	N/A	1900	SI	RIVALUTAZIONE ENERGETICA	110.000	Studio di fattibilità	891023000000006	€ 147.232,14	€ 151.982,27	€ 15.778,51	€ 164.830,38	€ 164.830,38	€ 164.830,38	€ 164.830,38	€ 164.830,38	€ 170.447,80	€ 170.447,80	€ 182.475,42	€ 182.475,42	2023-2025

